



CONFINDUSTRIA
Marche
Consulta Regionale Imprese Agroalimentari

Regolamento

Consulta Regionale

Imprese del settore Agroalimentare

*Approvato dal Consiglio Generale della Consulta il 30 giugno 2000
Ratificato dalla Giunta di Confindustria Marche il 21 luglio 2000*

Art. 1

Nell'ambito di Confindustria Marche - Federazione Regionale Industriali - è costituita la Consulta Regionale delle Imprese del Settore Agroalimentare delle Marche.

La Consulta, a norma dell'art. 20 dello Statuto di Confindustria Marche, è costituita dalle rappresentanze territoriali del settore che si riconoscono nello Statuto e regolarmente costituite presso le Associazioni Industriali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino.

Art. 2

La Consulta ha carattere consultivo e non ha alcun fine di lucro.

Essa assume, nell'ambito di Confindustria Marche, la rappresentanza regionale del Settore Agroalimentare e svolge le seguenti funzioni:

- a) esamina, tratta e coordina i problemi del settore a livello regionale;
- b) sentita la Presidenza di Confindustria Marche assume iniziative e promuove interventi a favore del settore;
- c) propone al Consiglio Direttivo di Confindustria Marche i rappresentanti da nominare in seno a quegli organismi nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
- d) predispose studi, progetti e attività su materie di interesse per la categoria;
- e) realizza accordi quadro interprofessionali con le altre categorie produttive.

Nello svolgimento della propria attività, la Consulta si terrà in stretto collegamento con le Sezioni provinciali delle Associazioni degli Industriali delle Marche e con gli uffici delle Associazioni del settore a livello nazionale.

Art. 3

La sede della Consulta Regionale delle Imprese del Settore Agroalimentare è fissata ad Ancona, presso la Confindustria Marche che ne cura la Segreteria.

Le riunioni degli organi della Consulta potranno, peraltro, avere luogo presso sedi diverse da quella regionale.

Art. 4

Sono organi della Consulta:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato di Presidenza composto dal Presidente e dai Vicepresidenti;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata biennale.

Art. 5

Il Consiglio Generale è composto da dieci membri di appartenenza delle singole rappresentanze territoriali delle Sezioni.

Ogni rappresentanza territoriale è costituita da due membri.

I componenti del Consiglio Generale decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità che conferisce loro il diritto a far parte del Consiglio stesso. Ad essi subentrano gli imprenditori che vengono nominati dalle rispettive Associazioni di appartenenza che daranno immediata comunicazione agli uffici di Confindustria Marche.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti nei problemi posti all'o.d.g.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza delle rappresentanze territoriali e comunque quando è presente la metà più uno dei componenti la Consulta.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dovranno ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Generale della Consulta partecipano i Funzionari delle Associazioni Territoriali delle Marche.

Il Consiglio Generale può costituire comitati tecnici per lo studio di particolari problemi relativi a settori di specializzazione.

Art. 6

Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta per trimestre ed inoltre ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Consulta o lo chieda almeno un terzo dei Consiglieri o una delle rappresentanze territoriali.

La convocazione è fatta dal Presidente con posta prioritaria spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione medesima, nonché l'ordine del giorno con la indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, telefonicamente, per facsimile o per e-mail con preavviso di tre giorni.

Art. 7

Il Presidente della Consulta, che dura in carica due anni, dovrà avere la qualifica di Imprenditore o di Rappresentante legale con procura generale ad negotia e può essere rinnovato per un solo biennio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

La elezione del Presidente avverrà a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione del Consiglio Generale, con la maggioranza assoluta dei presenti.

La votazione potrà essere effettuata se alla riunione sono presenti almeno un rappresentante per ogni Sezione territoriale.

Il Presidente della Consulta, secondo quanto prevede l'art. 7 dello Statuto di Confindustria Marche, partecipa, con diritto di voto, alle riunioni di Giunta di Confindustria Marche.

Art. 8

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e da tanti Vicepresidenti quanti sono le Sezioni territoriali rappresentate, ad eccezione di quella di appartenenza del Presidente.

Art. 9

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Spetta inoltre al Comitato di Presidenza di:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Generale;
- b) proporre al Consiglio Generale, di propria iniziativa o su richiesta di almeno una delle rappresentanze territoriali, modifiche al presente Regolamento;
- c) assumere le determinazioni che il presente Regolamento non attribuisce alle competenze di altri organi.

In caso di urgenza, il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione, che deve essere comunque convocata entro i 30 giorni successivi.

Il Comitato di Presidenza dovrà riunirsi ogniqualvolta un membro del Comitato di Presidenza ne faccia richiesta per sottoporre problemi del settore di particolare rilevanza ed urgenza.

Art. 10

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Generale nel proprio ambito.

Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Art.11

Gli impegni di spesa a carico del Bilancio di Confindustria Marche e concernenti iniziative della Consulta, dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo di Confindustria Marche.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di Confindustria Marche.